

## **VERBALE DI RIUNIONE 2 luglio 2002**

### **Cassa Sanitaria unica di Gruppo**

Premesso che:

- con Verbale di Accordo del 22.12.2001 le parti hanno definito un percorso avente lo scopo di pervenire ad un'unica Cassa sanitaria di Gruppo così come stabilito dall'Accordo 13.4.2001;
- in tale ambito sono stati previsti i passaggi per la definizione dello Statuto, del Regolamento e degli altri adempimenti necessari per l'attuazione della suddetta unica Cassa;
- sempre l'accordo 22.12.2001 prevedeva che a decorrere dal 1.7.2002 la contribuzione aziendale confluisse unicamente a favore degli iscritti alla "nuova" Cassa;
- obiettive difficoltà di carattere tecnico sono insorte sia nel corso dell'avvio dell'attività della Cassa di Gruppo sia nella puntuale definizione dei testi delle disposizioni statutarie che dovranno applicarsi alla Cassa "unica"

Le parti convengono:

1. di sollecitare i competenti organi dell'attuale Cassa di gruppo a risolvere le criticità relative all'erogazione delle prestazioni entro il 31 agosto 2002 e ad estendere significativamente le convenzioni su tutto il territorio nazionale entro il 31 dicembre 2002, impegnandosi ad assicurare le necessarie risorse tecniche e umane;
2. di impegnarsi alla definizione, entro il 31 ottobre 2002, dello statuto, del regolamento elettorale nonché della destinazione e gestione degli avanzi della Cassa preesistenti in conformità all'accordo 13.4.2001;
3. di definire compiutamente la "Proposta in merito alle spese" di cui all'accordo 22.12.2001;
4. di costituire una Commissione per il completamento, entro il 31.10.2002, del Regolamento delle prestazioni e delle Norme operative sulla base di quanto previsto dall'Accordo 22.12.2001, tenuto altresì conto della lettera indirizzata alle OO.SS. in data 28.1.2002. Ai lavori di tale Commissione partecipano anche i Presidenti, o loro delegati, delle attuali Casse sanitarie. Quanto prima alla suddetta Commissione saranno forniti i dati relativi alla composizione dei nuclei familiari e quelli economici sull'andamento delle Casse esistenti;
5. di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per permettere un regolare avvio dell'operatività della Cassa unica dal 1.1.2003;
6. il differimento al 31.12.2002 del termine previsto dall'ultima alinea del capitolo "Percorso attuativo del periodo transitorio" dell'Accordo 22.12.2001.

2.7.2002